



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 870, della che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 238, comma 4, il quale ha disposto l’incremento del Fondo FIRST per l’anno 2021 di 250 milioni e per l’anno 2022 di 300 milioni di euro, al fine di predisporre un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2088/2019 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do not significant harm*”);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell’Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia, stipulati in data 28 dicembre 2021;

VISTA la Missione 4 “*Istruzione e Ricerca*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare la componente C2 – investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dedicata ai Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l’articolo 8, comma 5, del predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede che “*Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea*”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” e, in particolare, l’articolo 28 che nel prevedere, al comma 2 bis, modifiche ed integrazioni alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce alla lettera b) che dopo l’articolo 21 è inserito l’articolo 21 bis il quale al comma 2-quater stabilisce che “*Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell’ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell’istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all’articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 di nomina del dott. Vincenzo Di Felice quale Direttore della Direzione generale della ricerca (registrato alla Corte dei Conti n. 2556 del 24/09/2021);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto MEF del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 229 del 24 settembre 2021, con il quale sono state ripartite, fra l'altro, le risorse associate all'investimento 1.1 relativo al Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca ed ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) ed in particolare l'articolo 1 che al comma 3 stabilisce che “*le spese sostenute dalle Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia*” e al successivo comma 4 che “*le Amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva*



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTO il Decreto MEF dell'11 ottobre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il Decreto MEF del 23 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale 309 del 30 dicembre 2021 che all'art. 1, comma 1, lett. b) ha rimodulato l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componenti 1 e 2 del PNRR, fermo restando l'importo complessivo originariamente assegnato;

VISTO il manuale su “*Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR Italia – versione 1.0*” fornito dall'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'università e della ricerca, che fornisce una tabella di dettaglio riportante le assegnazioni di cui ai predetti DD.MM. dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e 23 novembre 2021, *dei c.d. “progetti in essere”*, tutti afferenti all'intervento M4C2-1.1., tra cui risultano le risorse PRIN già stanziata ai sensi dell'art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 164 del 28 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 93 del 19/04/2019, di riparto delle somme assegnate dall'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, predisposto previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita nella seduta del 13 febbraio 2019 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 13 aprile 2018 n. 74, con il quale, tra gli altri, vengono destinati quale “Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN”, € 50.000.000,00 nell'anno 2021 ed € 50.000.000,00 nell'anno 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 maggio 2021 al n. 1659, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2021 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, vengono destinati € 18.556.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 13.326.292,50 sul piano gestionale 01 ed € 5.230.000,00 sul piano gestionale 03;

VISTO il D.M. n. 1141 del 7 ottobre 2021 c.d. *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 2: Dalla ricerca all'impresa*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il “Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca” in quanto compatibile con la disciplina di cui al D.D. 104 del 2 febbraio 2022;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1271 del 6 dicembre 2021, registrato dall'UCB-MUR in data 16 dicembre 2021 e dalla Corte dei conti in data il 30/12/2021 n. 3155, con il quale si finalizza lo stanziamento per l'esercizio 2021 iscritto sul Capitolo 8112/01, pari ad € 62.000.000,00 per la promozione e sviluppo di nuovi programmi nell'ambito dei Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 4 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 22 marzo 2022 al n. 576, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2022 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", vengono destinati € 18.751.292,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 12.131.292,50 sul piano gestionale 01 ed € 6.620.000,00 sul piano gestionale 03;

VISTO il decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, Bando PRIN 2022, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare, l'art. 4, che al comma 1 stabilisce che, nell'ambito della dotazione complessiva di € 741.814.509,15, l'importo di Euro 222.544.352,75 è riservato a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data del presente bando, nonché il successivo comma 3 con il quale si è disposto che, con apposito decreto, prima dell'insediamento dei CdV, il MUR avrebbe reso nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, definita secondo le procedure di calcolo di cui all'art. 4 comma 2 dello stesso bando;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 836 del 19 maggio 2022, con il quale sono determinate le disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell'ambito del bando PRIN2022 che, in particolare, assegna al settore LS9 disponibilità economiche per un importo totale di € 41.110.490,00, di cui € 12.650.888,00 riservato a progetti presentati da PI di età inferiore ai 40 anni;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1580 del 14 ottobre 2022 con il quale si è data attuazione nell'ambito delle procedure disciplinate dai DD.DD. n. 104 del 2 febbraio 2022 (Bando PRIN 2022) e n. 1409 del 14 settembre 2022 (Bando PRIN 2022 PNRR), al citato art. l'art. 28, comma 2 quater, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;

VISTA la nota prot. 2441 del 28 marzo 2023, con la quale l'Unità di Missione del Ministero dell'Università e della Ricerca ha reso chiarimenti, fra l'altro, in merito alle modalità di rendicontazione dei target PNRR;

VISTO il decreto direttoriale n. 490 del 7 aprile 2023 con il quale l'articolo 4 del predetto D.D. n. 1580/2022 è stato riformulato, per assicurare il puntuale raggiungimento dei target, nonché l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'intervento M4C2 – investimento 1.1 – relativamente ai



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ai sensi dell'art.1, comma 4, del Decreto MEF del 6 agosto 2021;

VISTI i DD.DD. n. 1608 del 14 ottobre 2022, n. 2138 del 22 dicembre 2022, n. 260 del 9 marzo 2023, n. 548 del 21 aprile 2023, n. 662 del 10 maggio 2023 con i quali sono stati nominati i Comitati di Valutazione;

VISTO il verbale finale del Comitato di Selezione relativo al *Macrosettore Life Sciences* settore – *LS9 Biotechnology and Biosystems Engineering*, redatto in data 26 giugno 2023 sotto forma di “*documento informatico ufficiale*”, nel quale, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 3 del bando e nel predetto verbale di insediamento, è stata formulata la graduatoria (per i progetti con punteggio almeno pari a 75) e definito conseguentemente il numero dei progetti da ammettere a finanziamento, definendone altresì i relativi costi congrui e i contributi proposti;

ACCERTATA l'insussistenza del requisito di cui all' art. 4, comma 1, terzo periodo del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 sia del PI sia del sostituto PI del progetto prot. 2022LK27AP, che risulta pertanto non idoneo all'accesso alla quota riservata agli under 40, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, del Bando;

ACCERTATA l'insussistenza del requisito di cui all' art. 4, comma 1, terzo periodo del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 da parte del sostituto PI del progetto prot. 20223BFZSA, che risulta pertanto non idoneo all'accesso alla quota riservata agli under 40, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, del Bando;

VERIFICATA l'impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria in favore di progetti idonei all'accesso alla quota riservata agli under 40, per assenza di candidati collocatisi utilmente in graduatoria;

RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria in favore dei progetti prot. 2022FCZTAK e prot. 2022F2HWPL, rispettivamente primo e secondo progetto idoneo al finanziamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, quarto periodo, del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022;

VERIFICATA la sussistenza del requisito di cui all' art. 4, comma 1, del D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022, necessario a beneficiare della quota riservata ai PI di età inferiore ai 40 anni;

CONSIDERATO che in fase di presentazione del progetto *il Principal investigator* ha presentato la dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di conformità ai principi del DNSH in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

CONSIDERATO che il Comitato di valutazione e/o il revisore esterno ha verificato, in fase *ex ante* e sulla base delle singole proposte progettuali positivamente valutate, che le medesime rispettano i vincoli



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

previsti in relazione al rispetto del principio “*non arrecare un danno significativo*” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

PRESO ATTO, altresì, che la realizzazione delle attività relative alle proposte progettuali finanziate con il presente decreto sono state valutate, dal suindicato Comitato di valutazione e/o il revisore esterno, conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

PRESO ATTO altresì che l’attuazione dei progetti finanziati prevedono il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO altresì che i richiamati vincoli saranno oggetto di verifica e controllo per tutta la durata di attuazione del progetto;

VISTA la delibera CIPE del 26 novembre 2020 n. 63 nella quale è stato chiarito che, nel caso di progetti realizzati da più partner, come nel caso dei progetti di ricerca PRIN, “*ai fini CUP, il progetto d’investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP master indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale*”;

TENUTO CONTO che il Ministero si avvarrà del supporto del DIPE - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per la generazione dei CUP, che verranno formalizzati nel decreto di ammissione al contributo;

RITENUTA la necessità che il contributo riconosciuto come congruo dal Comitato di Valutazione sia ripartito dal singolo coordinatore nazionale (mediante apposita maschera disponibile sul sito riservato) tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto entro sette giorni dalla data del presente decreto; al termine di tale fase (detta “rideterminazione”), il MUR procederà alla definizione degli importi complessivi da trasferire ad ogni ateneo e ad ogni ente pubblico di ricerca, e all’emanazione del relativo decreto di ammissione al contributo;

D E C R E T A

Articolo 1

Approvazione della graduatoria

1. Per il Bando PRIN 2022 di cui al D.D. decreto direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, è approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali relative al *Macrosettore LS Life Sciences settore – LS9 Biotechnology and Biosystems Engineering*, come individuate nella “***Tabella A – Graduatoria***” (per tutti



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

i progetti con punteggio almeno pari a 75) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

2. Ciascun coordinatore scientifico (anche per i progetti non compresi nell'allegato A) potrà prendere visione della propria scheda di valutazione direttamente sulla propria pagina riservata del sito .

Articolo 2

Progetti finanziati

1. Tenuto conto della graduatoria finale di cui al precedente articolo 1, e nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal Decreto Direttoriale n. 836 del 19 maggio 2022, con il quale sono determinate le disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell'ambito del bando PRIN 2022, sono ammesse al finanziamento le proposte progettuali riportate nella "***Tabella B - Progetti finanziati***" che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto.

2. Per lo svolgimento delle attività progettuali è riconosciuto il contributo riportato nella medesima "***Tabella B - Progetti finanziati***".

Articolo 3

Rideterminazione del contributo riconosciuto

1. **Entro sette giorni** dalla data del presente decreto ogni coordinatore scientifico (mediante apposita maschera disponibile sul portale dedicato) dovrà procedere alla ripartizione del contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta "rideterminazione"), il MUR procederà all'emanazione del relativo decreto di ammissione al contributo.

2. Per i progetti per i quali, nel termine sopra indicato, non risulterà effettuata la rideterminazione, il MUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.

Articolo 4

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Le Unità di ricerca assicurano l'attuazione dei progetti finanziati garantendo il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Le unità di ricerca assicurano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 del bando PRIN 2022 e, in particolare, garantiscono che lo svolgimento delle attività progettuali sia coerente con i principi del



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

“Do Not Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed in particolare che le attività previste nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento non arrechino un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell’intervento, ovvero:

- i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
- ii. all’adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- iii. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:
 - a. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - b. al buono stato ecologico delle acque marine;
- iv. all’economia Circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
 - a. le attività non conducono a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - b. le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - c. lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- v. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
 - a. non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - b. non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

3. In conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH*”, le unità di ricerca assicurano che le attività di ricerca ammesse al finanziamento non includano:

- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01));
- ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
- iii. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);
- iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

4. Le unità di ricerca assicurano che le attività di ricerca ammesse al finanziamento sono conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III*

5. Le unità di ricerca assicurano il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo per tutto il ciclo di vita del progetto; i richiamati vincoli saranno oggetto di verifica e controllo da parte del MUR.

Articolo 5 ***Avvio delle attività progettuali***

1. Ai sensi dell'articolo 7 del bando PRIN 2022, la data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dall'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento.

Articolo 6 ***Disposizioni finanziarie***

1. L'importo complessivo di € 41.110.490,00, relativo al finanziamento dei progetti del Macrosettore LS *Life Sciences* – Settore LS9 *Biotechnology and Biosystems Engineering*, graverà sulle disponibilità del capitolo 7245 (azione 004) - “Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)” - a valere sulle risorse di provenienza 2021 e 2022 conservate in bilancio come residui di lettera F.

Articolo 7 ***Disposizioni finali***

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero www.mur.gov.it nonché nella sezione dedicata all'Avviso della piattaforma informatica dedicata ai PRIN raggiungibile al link <https://prin.mur.gov.it/>.

2. La pubblicazione del presente decreto avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Vincenzo Di Felice)

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse